

## NOTA N. 11 DEL 30/03/2020

Oggetto: comunicazioni inerenti la delibera dell'ARERA 102/2020/R/Rif del 26 marzo 2020.

Nell'ambito delle misure di "sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto (unitamente al differimento al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, previsto dal comma 2) che:

- "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020" (comma 4);

- "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5).

L'Arera, alla luce delle richiamate novità normative (e in particolare di quelle recate dal citato comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20), con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come:

- "la duplice deroga sia alla copertura dei costi [di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 147/13], sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF [derogando dunque dall'articolo 1, comma 683, della legge 147/13], [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere";

- "allo stesso tempo, l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve (...) essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio".

Da tale comunicato si evince quindi come l'Autorità "critichi" l'intervento del legislatore, soprattutto in relazione alla portata del comma 5 e non ritenga una opzione immediatamente esercitabile da parte degli Enti quella della approvazione per l'anno 2020 delle tariffe e del sottostante piano finanziario già approvati in relazione all'anno 2019.

Con la delibera 102/2020/R/Rif. del 26 marzo l'autorità ha disposto una indagine conoscitiva volta alla acquisizione di elementi necessari per procedere ad emanare provvedimenti emergenziali in materia di applicazione del MTR chiedendo agli Enti di indicare:

- i. gli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell'ambito delle attività gestionali, precisandone incidenza e tipologia;
- ii. le eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del perimetro gestito;
- iii. le possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela.

Alla luce di quanto sopra esposto anche per gli enti che volessero procedere alla approvazione del PEF secondo il MTR entro la scadenza del 30 giugno 2020 fissata dal comma 4 dell'articolo 107 è opportuno attendere i provvedimenti emergenziali che l'autorità adotterà.

Si raccomanda quindi di iniziare ad effettuare una ricognizione delle informazioni che l'Autorità ha deciso di richiedere al fine di dare risposta a quanto, con ogni probabilità verrà richiesto con un questionario che sarà messo a disposizione sul sito dell'autorità.

La scrivente resta a completa disposizione per l'assistenza che dovesse essere necessarie per gli adempimenti citati.

Distinti saluti